



ISTITUTO COMPRENSIVO SATTA SPANO DE AMICIS

VIA G. M. ANGIOY, 8 – 09124 CAGLIARI

Tel. 070 663225

Indirizzo Mail: caic867003@istruzione.it

Indirizzo PEC: caic867003@pec.istruzione.it

Sito web: www.istitutocomprensivosattaspanodeamicis.edu.it

Circolare n. 214

Cagliari, 30 marzo 2020

**AL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.
AGLI ALUNNI
AI GENITORI/TUTORI DEGLI ALUNNI
AI PRESTATORI D'OPERA E AI COLLABORATORI
ALL'ALBO
A AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AL SITO WEB**

Oggetto: Pubblicazione “Disposizioni organizzative per la gestione delle violazioni dei dati personali”.

Si porta all'attenzione dell'utenza e di tutto il personale impiegato a vario titolo nell'Istituto delle Disposizioni organizzative per la gestione delle violazioni dei dati personali di cui al documento allegato alla cui attenta lettura si rinvia e che ciascun soggetto in indirizzo è tenuto ad osservare per quanto di propria competenza. **In data odierna e per 15 giorni consecutivi il documento viene pubblicato all'albo dell'Istituto con valore di notifica agli interessati.**

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 679/2016), di seguito il Regolamento, introduce l'obbligo di notificare una violazione dei dati personali (in appresso: “violazione”) all'autorità di controllo nazionale competente (oppure, in caso di violazione transfrontaliera, all'autorità capofila) e, in alcuni casi, di comunicare la violazione alle singole persone fisiche i cui dati personali sono stati interessati dalla violazione.

Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata.

Pertanto, non appena viene a conoscenza di un'avvenuta violazione dei dati personali, il Titolare del trattamento dovrebbe notificare la violazione dei dati personali all'autorità di controllo competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che il titolare del trattamento non sia in grado di dimostrare che, conformemente al principio di responsabilizzazione, è improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Oltre il termine di 72 ore, tale notifica dovrebbe essere corredata delle ragioni del ritardo e le informazioni potrebbero essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Al fine di identificare e, se necessario, notificare correttamente un data breach all'autorità garante competente e/o agli interessati, il Dirigente Scolastico intende definire le procedure da seguire qualora avvenga un presunto data breach all'interno dell'amministrazione. Si ricorda che la mancata notifica, qualora

sia essa necessaria, può comportare una sanzione amministrativa fino ad un importo di 10 milioni di euro o, nel caso di società, al 2% del fatturato dell'intera società.

Il documento contenente le disposizioni organizzative per la gestione delle violazioni dei dati personali è stato redatto sulla base delle Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, redatto dal gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati, adottate il 3 ottobre 2017 e nella versione emendata e adottata in data 6 febbraio 2018. Tali linee guida sono reperibili sul sito del garante per la protezione dei dati personali al link:

<https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/databreach>.



Il Dirigente scolastico
Limbiana Maria Rombi

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO
STAMPA AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 2,
DEL D.L.VO. N.39/93